

**STATUTO
DELLA CGIL
PUGLIA**

11 Ottobre 2011

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI

Art. 1 - Definizione

La CGIL PUGLIA, nell'ambito della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), è un'organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria, laica e democratica, pluri-etnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, dei parasubordinati, dei disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani.

L'adesione alla Cgil Puglia è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, di identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente, nonché l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche, della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.

La Cgil Puglia è affiliata, per tramite della CGIL, alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES), alle cui corrispondenti strutture sono affiliate le Federazioni o sindacati di categoria.

La Cgil Puglia, inoltre, è affiliata per tramite della CGIL alla Confederazione Sindacale Internazionale (CSI).

La Cgil Puglia ha sede in Bari.

Art. 2 - Principi fondamentali

La Cgil Puglia basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.

Considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità.

La Cgil Puglia ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l'umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.

La Cgil Puglia considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni popolo.

La Cgil Puglia ispira a questi indirizzi la propria partecipazione tramite la CGIL alle attività della Confederazione sindacale internazionale, proponendosi di contribuire alla sua affermazione, per la promozione, la difesa e il consolidamento delle organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l'esercizio di un autonomo ed indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali.

La Cgil Puglia è, altresì, impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la Cgil Puglia opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale europeo, a partire dalla adozione da parte della CES, di funzioni di direzione del movimento sindacale in Europa. Inoltre, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento dei particolarismi nazionali, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso.

La peculiarità storica e geografica della Puglia, che ne fa da sempre crocevia dei popoli delle terre che gravitano intorno all'Adriatico e al Mediterraneo orientale, induce la CGIL Puglia a definire, quale centro della propria iniziativa internazionale, i processi di cooperazione e di scambio con i paesi dell'area predetta.

La Cgil Puglia, pertanto, si impegna a sviluppare rapporti di collaborazione e di solidarietà attiva in particolare con le organizzazioni sindacali democratiche rappresentative dei lavoratori di quei paesi.

La Cgil Puglia, inoltre, promuove tutte le iniziative utili ad assicurare l'affermazione e la difesa dei diritti umani, civili e sindacali dei lavoratori immigrati in modo da favorire il loro pieno inserimento nella comunità pugliese, nazionale ed europea.

La Cgil Puglia afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono agli uomini ed alle donne, nativi/e ed immigrati/e, di decidere - su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze - della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi.

La Cgil Puglia tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti ed imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali.

La Cgil Puglia è un sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia come propri caratteri fondanti.

La stessa autonomia della Cgil Puglia, anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.

La Cgil Puglia considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori. Di conseguenza, considera necessario agire perché tutte le componenti dell'associazionismo sindacale del Paese condividano il principio della costante verifica,

democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della loro azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sulla efficacia generale degli accordi sindacali.

La Cgil Puglia considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale - e, in questo quadro, l'unità delle Confederazioni - valori e obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato.

Art.3 - Iscrizione alla Cgil

L'iscrizione alla Cgil avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, o della lega Spi, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta, a cura delle segreterie delle strutture alle quali l'iscrizione viene richiesta che ne daranno informazione ai centri regolatori, nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista, organizzazioni terroristiche).

Analogamente e sulle stesse situazioni si procede a cura delle segreterie delle stesse strutture nel caso di iscritte/i, determinando l'interruzione del rapporto associativo con la Cgil.

L'iscrizione alla Cgil è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.

L'iscrizione con delega alla Cgil comporta per i lavoratori attivi ed i pensionati una trattenuta mensile.

Art. 4 - Diritti delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil e alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti.

Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità delle persone nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.

Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, hanno diritto di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche tramite i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

Ogni iscritto ed ogni iscritta alla Cgil ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che lo/la riguardi.

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo, a tal fine, anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della Cgil.

La Cgil adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

La Cgil tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte ed agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

Art. 5 - Doveri delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti/iscritte rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della Cgil, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera Cgil su una unica piattaforma, quella definita dal mandato.

Art.6 - Democrazia sindacale.

I cardini su cui poggia la vita democratica della Cgil Puglia sono:

- a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla Cgil Puglia, in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti/iscritte, alla formazione delle deliberazioni del proprio Sindacato di categoria e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano;
- b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni della organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi da parte dei lavoratori. Comunque per la CGIL Puglia, in assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;

c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti/iscritte e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino a un massimo di un decimo degli iscritti/iscritte o di un quarto dei componenti degli organismi stessi sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;

d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione ed in occasione del Congresso;

e) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;

f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e non, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della Cgil, il valore della confederalità;

g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:

- * di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al comitato direttivo;

- * di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo, di rappresentanza legale della Cgil Puglia e di direzione delle attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria ;

- * di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di garanzia;

- * di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della Cgil Puglia, attribuito al Collegio di verifica e al collegio statutario;

- * di garanzia statutaria - intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli, con lo Statuto della Cgil - attribuita al collegio statutario nazionale;

h) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti e dalle Leghe dei pensionati fino agli Esecutivi nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale ed internazionale, di un sindacato di uomini e di donne - stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative, anche attraverso lo scorrimento delle liste in caso di elezione degli organismi - e la rappresentazione compiuta della complessità della Cgil Puglia, costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la Confederazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;

i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo e degli incarichi di direzione di quanti operano nel sistema servizi, per la conclusione del rapporto di dipendenza al raggiungimento dell'anzianità massima prevista, nonché l'indicazione del 65° anno di età per la cessazione degli incarichi esecutivi o dirigenziali, ad esclusione dello Spi, prevedendo norme per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze; per favorire il rinnovamento della platea dirigente attraverso una politica dei quadri che, a tutti i livelli dell'organizzazione, garantisca anche mediante l'utilizzo di intensi percorsi formativi un accesso diffuso dei giovani e degli immigrati, in particolare provenienti dai luoghi di lavoro, a ruoli di responsabilità e direzione, per arrivare, con specifiche modalità, a raggiungere l'obiettivo, riferito alla platea dei lavoratori attivi, dell'ingresso del 20% di giovani con meno di 35 anni negli organismi dirigenti confederali e di categoria;

l) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantirne l'agibilità;

m) la definizione di regole sui processi di accorpamento, sulla costituzione di nuove categorie o di diverse aggregazioni territoriali;

n) la definizione di regole per la partecipazione della Cgil e delle sue strutture ad organismi esterni (fondi, enti bilaterali, ecc.) nei quali la presenza stessa è determinata da leggi o da contratti collettivi.

Al Comitato direttivo nazionale della Cgil spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3% di iscritte/i o delegate/i possa presentare una lista.

Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione è garantito:

- 1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione da norme per l'indizione dei Congressi straordinari, dall'elezione nei congressi degli organismi dirigenti le cui eventuali vacanze tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi, fino ad un massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
- 2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi, del voto segreto.

Art.7 - Incompatibilità

La Cgil ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere - quando è necessario - alla pressione sindacale e allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Confederazione nel suo insieme. Il principio della solidarietà contrappone la Cgil a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La Cgil considera incompatibile con l'appartenenza alla Confederazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla Cgil, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la Cgil, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unità della Cgil come soggetto contrattuale.

La adesione alla Cgil è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali i Comitati direttivi delle Federazioni o Sindacati nazionali, prevedano espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.

L'autonomia della Cgil si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:

- appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla Cgil), di Istituti ed Enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe, riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro regolatore Confederale nazionale;
- appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi;
- qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità Europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee, o a primarie di coalizione o di partito, comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
- assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.

Dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, dopo 12 mesi, l'iscritto sospeso rientra negli organismi direttivi dei quali faceva parte.

Analogamente, si prevede che l'iscritto/a che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di 12 mesi.

Dà luogo a incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.

A livello di posto di lavoro e/o lega, per carica di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di Comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio

amministrativo del Comune in cui è collocato il luogo di lavoro o dei Comuni facenti capo alla lega.

L'appartenenza ad organi esecutivi della Cgil a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.

Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E' responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione presso l'organismo di cui all'art. 28 dello statuto della Cgil nazionale.

TITOLO II

DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

Art.8 - Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Cgil Puglia, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori, il più efficace impegno per la democrazia e verso l'unità sindacale e ad estendere la presenza nel territorio inteso come insieme di luoghi di lavoro, relazioni, competenze istituzionali.

La CGIL Puglia individua nel luogo di lavoro e nel territorio i punti di aggregazione dell'universo del lavoro dipendente e degli anziani e delle anziane, intorno ai quali occorre sviluppare sia le politiche di tutela che quelle di promozione dello sviluppo, che hanno nel sistema delle autonomie locali e nelle rappresentanze datoriali i principali punti di riferimento della propria iniziativa vertenziale.

Nei luoghi di lavoro o nel territorio la Cgil Puglia identifica nell'assemblea degli iscritti/iscritte e della lega Spi la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della Cgil, delle sue categorie e dello Spi. L'Assemblea elegge:

- a) il Comitato degli iscritti Cgil o il direttivo della Lega Spi, secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo nazionale della Cgil che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di una affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture orizzontali e verticali;
- b) i delegati ai congressi delle istanze superiori.

La Cgil Puglia si articola nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori e dei pensionati:

- i Comitati degli iscritti del posto di lavoro, di lega o interaziendale, le leghe dei pensionati, le forme di organizzazione dei non occupati, le strutture di rappresentanza dei lavoratori parasubordinati e interinali;
- la Camera del lavoro metropolitana di Bari e le Camere del lavoro territoriali di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, che comprendono le Federazioni o Sindacati territoriali di categoria, lo Spi e le sue leghe; considerata la peculiarità riferita al tipo di concentrazione demografica della popolazione pugliese, alla

polverizzazione del sistema produttivo, all'esperienza consolidata di radicamento organizzativo sul territorio, la Camera del lavoro metropolitana di Bari e le Camere del lavoro territoriali, sono a loro volta articolate dal punto di vista della loro struttura funzionale e dell'insediamento a livello di quartiere, comunale e/o intercomunale, ambito, al fine di rafforzare le attività di tutela individuale e collettiva e l'estensione della pratica della contrattazione territoriale;

- la Cgil Regionale, comprendente le Federazioni o Sindacati regionali di categoria.

La Cgil Puglia, insieme alla Cgil Nazionale, allo Spi e alle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria, svolge ruolo di centro regolatore ed esercita tale attribuzione mediante la propria segreteria. L'autonomia dei centri regolatori nella definizione delle proprie strutture organizzative, risponde alla necessità per la Cgil di contare su una struttura complessivamente in grado di rispondere positivamente alle diversità territoriali e di categoria senza rigidità definite aprioristicamente. Tale autonomia non può essere, però, intesa come separatezza. E', pertanto, necessario agire costantemente in una ricerca unitaria in grado di realizzare le migliori condizioni organizzative, di rappresentanza e di affermazione di confederalità ai vari livelli. Nel caso di interventi su strutture che interessino più centri regolatori, la Cgil Puglia concerterà con loro le relative decisioni. Se ciò non avrà esito, interverrà la Cgil nazionale in quanto centro regolatore superiore, assumendo le funzioni di coordinamento.

Il Comitato Direttivo della CGIL Puglia con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti decide, di intesa con le strutture interessate, la costituzione o la eventuale soppressione delle Camere del lavoro territoriali, definendone gli ambiti; decide, inoltre, la definizione dei livelli congressuali delle categorie, di intesa con le strutture nazionali di categoria, fermo restando che in materia di accorpamenti e/o scorpori la competenza è del congresso confederale nazionale.

L'azione della Cgil Puglia è volta, altresì, a favorire l'autorganizzazione delle donne a tutti i livelli. Conseguentemente, il Comitato direttivo della Cgil Puglia definirà le regole di costituzione e riconoscimento, stabilendone contestualmente i poteri, le prerogative e le risorse.

Spetta, inoltre, al Comitato direttivo della Cgil Puglia decidere forme specifiche di rappresentanza delle diversità dei soggetti, anche attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di

proposta e di consultazione obbligatoria degli stessi da parte degli organismi dirigenti, le risorse, le modalità della loro composizione e i livelli ai quali se ne prevede l'esistenza, il loro grado di autonomia.

La Cgil Puglia è impegnata a promuovere forme di aggregazione delle/gli immigrate/i.

Tali strutture devono avere ruoli, funzioni e poteri chiaramente definiti, al fine di garantire la maggiore partecipazione salvaguardandone l'autonomia nelle decisioni politiche.

Art. 9 - Cgil Puglia

La Cgil Puglia ha il compito di elaborazione e di direzione politica e organizzativa di tutte le organizzazioni orizzontali e verticali esistenti nel territorio regionale e promuove e gestisce le vertenzialità regionali sui temi di interesse generale.

La Cgil Puglia, in quanto centro regolatore riconosciuto dallo Statuto della Cgil Nazionale, interviene: sull'insieme della politica organizzativa nel territorio regionale, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza. In accordo con il centro regolatore nazionale di categoria, può definire, attraverso specifica deliberazione del Comitato Direttivo, forme di unificazione e/o integrazione della direzione di strutture di categoria regionali o territoriali.

La Cgil Puglia interviene:

- a) sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire, attraverso la mobilità, la pluralità delle esperienze;
- b) sulla redistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio di competenza, in relazione al modello organizzativo previsto dal presente statuto e alle decisioni del comitato direttivo nazionale della Cgil;
- c) sul regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato direttivo nazionale della Cgil, per le parti rinviate all'attuazione da parte dei centri regolatori;

- d) nella direzione e coordinamento della politica dei servizi, la cui responsabilità di indirizzo e controllo è affidata alle Camere del lavoro territoriali e Metropolitana.

Alla Cgil Puglia è affidata, sulla base dei poteri delegati dalla Cgil nazionale, in riferimento anche a nuove competenze di regioni, province e comuni, la possibilità di regolare nel proprio statuto tali poteri.

La CGIL Puglia coordina l'attività svolta a livello regionale dagli Enti e Istituti Confederali.

Art.10 - Camere del lavoro territoriali e metropolitana

La Camera del lavoro territoriale o metropolitana comprende le organizzazioni sindacali della Cgil esistenti nell'ambito del territorio provinciale di riferimento sindacale.

I Sindacati locali fanno parte della Camera del lavoro territoriale o metropolitana attraverso il rispettivo sindacato territoriale.

La Camera del lavoro territoriale o metropolitana:

- a) dirige e coordina l'azione sindacale del territorio;
- b) promuove e gestisce le vertenzialità territoriali su temi di interesse generale;
- c) favorisce una sempre più elevata capacità autonoma dei Sindacati ad assolvere ai propri specifici compiti;
- d) promuove e tiene viva una qualificata iniziativa dell'organizzazione sindacale nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione lavoratrice;
- e) promuove la costruzione dei comitati per il lavoro e delle strutture di rappresentanza decise dal Comitato direttivo della CGIL;
- f) è responsabile degli indirizzi e del controllo di tutti i servizi nel territorio.

Oltre a ciò, esplica competenze e poteri che le derivano dallo statuto della Cgil Puglia.

Le Camere del Lavoro Territoriali e Metropolitana definiscono, di concerto con la CGIL Puglia e con il coinvolgimento delle Categorie, progetti per il decentramento funzionale e l'insediamento di cui all'art. 8, da approvare nei propri Comitati Direttivi,

secondo le direttrici previste dall'apposito regolamento che sarà adottato dal Comitato direttivo della Cgil Puglia entro il 31 dicembre 2011; lo stesso dovrà inoltre prevedere forme e modalità di finanziamento, nonché compiti e ruoli dei coordinatori delle attività, che la Camera del lavoro territoriale e metropolitana designeranno.

Le Camere del lavoro territoriali e metropolitana coordinano l'attività svolta dagli Enti e Istituti confederali.

Art. 11 - Le strutture di servizio

La Cgil e le sue strutture, al fine di realizzare una efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attività o in pensione, nonché dei disoccupati e degli inoccupati, promuove la costituzione di specifiche strutture (Istituti, Enti, Società) per l'erogazione di servizi.

La Cgil considera la tutela e i servizi alla persona complementari alla rappresentanza collettiva del sindacato generale e in questo contesto la finalità della politica dei servizi della Cgil è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona.

Il sistema dei servizi rappresenta una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Confederazione, configurandosi come una specifica articolazione della CGIL: Confederazione, Categorie e Strutture di Servizio.

La qualità del servizio e della tutela espressa dal sistema dei servizi è il risultato di una politica di qualificazione delle competenze tecniche, professionali e gestionali di ciascun servizio, dell'integrazione fra gli stessi e di un utilizzo razionale ed efficiente dell'insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate, secondo il valore della trasparenza, nell'intero complesso delle attività di servizio, nel pieno rispetto delle normative di riferimento, dei vincoli legislativi e statutari esistenti.

L'esercizio dell'indirizzo e del controllo delle rispettive attività sul territorio pugliese, nonché di altre decisioni relative alle proprie competenze, spetta al Comitato direttivo della Cgil Puglia.

Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la Cgil Puglia, la CdLM e le CdLT istituiscono i rispettivi coordinamenti dei servizi. Il coordinamento dei servizi, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organismi nazionali e dal Comitato

Direttivo Regionale della CGIL Puglia, coordina l'attuazione delle politiche dei servizi. La relativa composizione è deliberata dal Comitato Direttivo della Cgil Puglia e delle Camere del lavoro territoriali o metropolitana. A tal fine nel primo bimestre di ogni anno il Comitato Direttivo della CGIL Puglia è convocato per una discussione monotematica sulle strutture dei servizi al fine di valutare la loro efficienza e rispondenza agli obiettivi programmatici della organizzazione promotrice, di adottare misure di indirizzo, di controllo e, se del caso, di finanziamento.

Art. 12 – Sindacato Pensionati

Nella Cgil Puglia è costituito a tutti i livelli il sindacato pensionati. Lo SPI, sindacato generale delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani organizza e tutela nella CGIL i pensionati ex lavoratori di tutte le categorie e in relazione ad ogni regime pensionistico, i pensionati di reversibilità e i pensionati sociali.

La Cgil Puglia assume attraverso lo SPI Puglia la rappresentanza dei pensionati e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.

La Cgil Puglia coinvolge lo SPI Puglia - anche attribuendo il diritto di proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo stato sociale - e in ogni caso verifica con il suo stesso concorso le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal sindacato dei pensionati e riferite alla tutela del reddito pensionistico nelle forme previste dalle normative di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all'assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo dei pensionati e degli anziani. In questo senso, lo Spi Puglia e le sue strutture territoriali e di base promuovono e/o integrano le attività vertenziali della Cgil Puglia sul territorio rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

Ai vari livelli della Cgil Puglia nelle negoziazioni attinenti alla previdenza, all'assistenza sanitaria, alla sicurezza sociale e al funzionamento delle relative strutture lo SPI Puglia fa parte delle delegazioni confederali trattanti.

La Cgil Puglia promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra federazioni di categoria e sindacato dei pensionati, definendone in accordo forme e modalità.

La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della loro elezione, - compatibilmente con quanto previsto all'at. 6 del presente Statuto in materia di sistema elettorale - e i compiti dello SPI Puglia ai vari livelli, oltre a quelli già indicati dal presente articolo sono determinati dallo Statuto dello SPI stesso, in armonia col dettato dello statuto della Cgil nazionale.

Lo SPI Puglia esercita le funzioni previste e/o delegate dallo Statuto Nazionale SPI.

TITOLO III
ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 13 - Organi della CGIL PUGLIA

a - Sono organi deliberanti:

- il Congresso confederale;
- il Comitato Direttivo;

b - E' organo esecutivo:

- la Segreteria.

Il Comitato Direttivo può istituire quale ulteriore organo esecutivo la direzione.

c - E' organo di indirizzo programmatico:

l'Assemblea Regionale dei Quadri e dei Delegati.

d - Sono organi di controllo amministrativo:

- il Collegio dei Sindaci;
- gli Ispettori.

e - E' organo di giurisdizione disciplinare interna:

- il Comitato di garanzia interregionale

f - E' organo di garanzia statutaria:

- Il Collegio di verifica.

Art. 14 - Congresso confederale

Il Congresso è il massimo organo deliberante della Cgil Puglia. Esso viene convocato in concomitanza con il percorso congressuale confederale e in conformità a quanto previsto dallo statuto della CGIL ed al regolamento appositamente emanato dal Comitato Direttivo della CGIL.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata agli iscritti/iscritte nelle modalità previste dal Regolamento congressuale.

Il Congresso straordinario della CGIL Puglia, della CdL Metropolitana e delle CdLT, delle Federazioni o Sindacati di Categoria regionali e territoriali è convocato

- entro 6 mesi dal commissariamento della struttura in conformità alle norme dello statuto della CGIL;

- quando richiesto dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo della rispettiva organizzazione;
- quando richiesto da almeno 1/10 degli iscritti alla struttura su proposta motivata da sottoporre alla valutazione del relativo Comitato Direttivo.

Le norme per l'organizzazione dei congressi ordinari e straordinari ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del Comitato Direttivo dell'istanza per la quale è indetto il congresso.

Art. 15 - Comitato Direttivo della Cgil Puglia

Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante della Cgil Puglia tra un Congresso e l'altro. Ad esso è affidato il compito di direzione della Confederazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso confederale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la Cgil Puglia si articola, di delineare l'assetto del Sistema Servizi Confederali e di favorirne l'integrazione, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso confederale.

Ad esso è affidato, altresì, il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal presente statuto, dallo statuto della Cgil nazionale, dai regolamenti nazionali amministrativo e del personale.

Tali decisioni devono essere contenute in apposite delibere, che contengano le sanzioni da applicare in caso di inadempienza. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all'interruzione del rapporto di lavoro, o la cessazione dell'aspettativa, o del distacco sindacale.

Il Comitato direttivo della Cgil Puglia stabilisce i settori d'iniziativa e di presenza nei quali operare con Enti, Istituti confederali, Società, Associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti. La presidenza o la direzione degli Enti e Istituti confederali partecipano al Comitato direttivo della Cgil Puglia; le stesse presentano annualmente al Comitato direttivo della Cgil Puglia la relazione sull'attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Il Comitato direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo, presentato dalla segreteria e riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Spetta al Comitato direttivo della Cgil Nazionale - qualora un organo direttivo o esecutivo di organizzazioni della Cgil Puglia assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla Cgil, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto e le normative conseguenti, con le norme amministrative, compresi i ripetuti ed immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l'immagine della Confederazione - decidere, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento di detto organo. Il Comitato direttivo nomina, quindi, un commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione, oppure organizzare, entro 6 mesi dalla nomina, il Congresso straordinario dell'organizzazione interessata. Nella delibera del Comitato direttivo dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento.

Spetta al Comitato direttivo definire norme di comportamento - per i casi di azioni sindacali che interessino più categorie o servizi essenziali di pubblica utilità - che garantiscano che le stesse siano decise d'intesa, nei rispettivi ambiti, con le Camere del lavoro territoriali o metropolitane, la Cgil Puglia, la Cgil nazionale e che si esercitino in un quadro di salvaguardia dell'utenza. Tali norme conterranno le relative sanzioni nel caso di non rispetto.

Il Comitato direttivo della Cgil Puglia è eletto con voto segreto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso e, per la presenza di giovani e immigrati, secondo quanto stabilito dalla delibera statutaria n. 7.

Il Comitato direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio di verifica, del Collegio dei sindaci, della Presidenza e degli Ispettori.

Il Comitato direttivo si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente e una Presidenza, che dureranno in carica tra un congresso e l'altro.

Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria Confederale almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.

Ogni componente del Comitato direttivo ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle organizzazioni confederali e prendervi la parola.

Il Comitato direttivo elegge con voto segreto e con le modalità previste dalla delibera n. 6 attuativa dello Statuto nazionale, il Segretario Generale;

Elegge, altresì, con voto segreto e con le modalità previste dalla stessa delibera n. 6, la segreteria regionale su proposta del segretario generale.

Elegge, inoltre, gli Ispettori regionali.

Il Comitato direttivo può decidere l'elezione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone compiti, poteri e composizione.

Il Comitato direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di Organizzazione, di Programma, dei Quadri e delegati, delle Lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

Il Comitato direttivo, a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti e previo parere obbligatorio delle strutture interessate delibera sulla costituzione, anche in via sperimentale, di nuove strutture di rappresentanza, fissandone poteri e compiti, nonché le modalità di costruzione degli organismi dirigenti.

Il Comitato direttivo delibera la costituzione del Coordinamento del sistema dei servizi fissandone i compiti.

Il Comitato direttivo delibera in merito al regolamento per la realizzazione del decentramento organizzativo sub-provinciale di cui all'art. 8.

Il Comitato direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dagli Statuti della CGIL e della CGIL Puglia la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti o dei componenti.

Art. 16 - Segreteria

La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo e assicura la gestione continuativa della Cgil Puglia, assumendo la funzione di centro regolatore. Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. Nella CGIL Puglia e nella Camera del lavoro metropolitana, su proposta del Segretario generale della struttura interessata, la Segreteria può, altresì, nominare un Vice Segretario generale con funzioni vicarie.

La Segreteria assicura altresì, la direzione quotidiana delle attività confederali e mantiene un contatto permanente con le Federazioni o Sindacati regionali, con le Camere del lavoro territoriali e metropolitana e con gli Enti e istituti confederali, nonché con tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne. Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, uffici e servizi, ne coordina l'attività nei vari campi; nomina i funzionari confederali e i collaboratori tecnici; presenta al Comitato direttivo, per l'approvazione, i bilanci della Confederazione.

La rappresentanza legale della Cgil Puglia di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:

- a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo che possono essere delegate;
- b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria confederale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro. Con analogo delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso, tale nomina provvedendo contestualmente alla

formalizzazione di una nuova nomina. Di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice Segretario, o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente la Segreteria.

Art. 17 - Assemblea Regionale dei Quadri e dei Delegati

Il Comitato Direttivo della CGIL Puglia convoca annualmente l'Assemblea Regionale dei Quadri e dei delegati come momento di consultazione sulle politiche regionali e/o generali.

I componenti dell'Assemblea devono essere per oltre il 50% lavoratori e lavoratrici in attività e pensionati e pensionate, giovani e immigrati.

Essa ha fini consultivi e di indirizzo programmatico e si svolge sulla base di un documento approvato dal Comitato Direttivo.

Gli orientamenti deliberati dall'Assemblea devono essere sottoposti all'approvazione del Comitato Direttivo.

Art. 18 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo della attività amministrativa. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal congresso della Cgil Puglia. Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti dello stesso collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni.

Per il Collegio dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'organizzazione.

Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della CGIL Puglia; controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

Il Collegio dei Sindaci presenta al Congresso confederale una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente col Congresso precedente.

Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Il Presidente del Collegio è invitato permanente alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 19 - Ispettori

Il Comitato Direttivo della Cgil Puglia elegge tre Ispettori scelti fra iscritti che abbiano i requisiti di competenza necessaria, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo e possono avvalersi di competenze professionali esterne.

Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria, che ad indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina una immediata verifica del Comitato direttivo.

Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla corretta attuazione del Regolamento Amministrativo, del Personale, in particolare: alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti confederali, Società e Associazioni promosse dalle strutture di riferimento, nonché quelli a loro assegnati dal Comitato direttivo, al controllo del rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dalle leggi dello Stato nella compilazione dei bilanci. Il controllo dei bilanci può riferirsi all'esercizio in corso o passato.

La loro attività si svolge con ispezioni programmate nel tempo. Si attivano anche su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture. Riferiscono i risultati delle ispezioni all'organismo di riferimento o a quello che ha conferito mandato, oltreché, se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento. Nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgano più strutture comunicano il loro programma di attività preventivamente e riferiscono i risultati delle ispezioni ai Centri regolatori interessati.

Qualora si ravvisino irregolarità, alla struttura sottoposta ad ispezione viene formalmente concesso dagli Ispettori un tempo entro il quale regolarizzare la/le

anomalia/e dandone informazione ai centri regolatori di riferimento. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, gli Ispettori sono tenuti a riferire al relativo Comitato direttivo e a quello dei centri regolatori di riferimento.

L'attività degli ispettori della Cgil Puglia si sviluppa nei confronti delle Camere del lavoro territoriali e metropolitana e, previo preavviso agli Ispettori delle Federazioni di categoria nazionali, nei confronti delle Federazioni regionali e territoriali di categoria.

Il coordinatore degli ispettori è nominato dal Comitato direttivo della Cgil Puglia ed interviene in qualità di invitato alle riunioni.

Art. 20 - Collegio regionale di verifica

Il Collegio regionale di verifica statutaria è l'organo di garanzia e di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della Cgil Puglia.

Esso è composto da cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti - invitati permanenti - con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti.

Esso è eletto a voto palese dal Congresso confederale a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra gli iscritti/iscritte con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione e con un riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.

Nel caso in cui per effetto di dimissioni o decadenza di componenti del collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo della Cgil Puglia può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75% dei votanti.

Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della Cgil Puglia, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/i iscritte/i o che risulti lesivo per l'organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di garanzia interregionale, per quanto di competenza.

Il Collegio di verifica della Cgil Puglia ha giurisdizione sull'attività delle strutture confederali di livello inferiore, compresi i comitati degli iscritti.

Contro le decisioni del Collegio è possibile il ricorso , in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della Cgil nazionale.

Le decisioni sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il collegio di verifica.

Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del comitato stesso

I componenti effettivi del Collegio sono invitati al Comitato direttivo della Cgil Puglia.

TITOLO IV
DELLA AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Contributi sindacali e solidarietà

La CGIL Puglia, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte degli iscritti/iscritte della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture CGIL che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".

L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dal Comitato direttivo.

Quantità e modalità relative alla contribuzione sindacale sono stabilite dal Comitato Direttivo della CGIL Nazionale. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Le contribuzioni versate dai lavoratori e dai pensionati a seguito dell'iscrizione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, sono patrimonio collettivo di tutta la CGIL e sono vincolati alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

I riparti devono essere effettuati in modo automatico, con cadenza mensile garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.

Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.

La normativa generale valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti, è stabilita dal Comitato direttivo nazionale della Cgil. La Cgil Puglia, con delibera del proprio Comitato direttivo, decide i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale, tenendo conto anche di quanto stabilito dagli altri centri regolatori.

La Cgil e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento di una struttura della Cgil il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In caso di scioglimento della Cgil regionale il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Al fine di sostenere i progetti per il decentramento funzionale e l'insediamento, di cui all'art. 10, tutte le strutture territoriali, Confederali e di Categoria, devono concorrere al finanziamento secondo le modalità previste dall'apposito regolamento del Comitato Direttivo Regionale di cui allo stesso art. 10. Tale impegno finanziario non potrà essere in contrasto con la ripartizione delle risorse in capo alle varie strutture che avverrà nel rispetto delle percentuali stabilite dallo Statuto Nazionale CGIL. La partecipazione al finanziamento dei progetti, da parte dei soggetti interessati, assorbe le altre forme di trasferimento di risorse verso le strutture di decentramento organizzativo a livello territoriali già in essere prima dell'approvazione del Regolamento.

Nelle more dell'approvazione del regolamento, entro il 31 dicembre 2011, sono valide le soluzioni in essere.

Art. 22 - Attività amministrativa

L'attività amministrativa della Cgil Puglia deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi che siano correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.

A questo fine devono essere osservate puntualmente le norme previste dal Regolamento Amministrativo nazionale CGIL e, in particolare:

a) - predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti" in conformità alla legge 460 del 4/12/97, del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo composto da Stato Patrimoniale, Conto

Economico, relazione illustrativa del Bilancio e del rendiconto delle spese sostenute per l'INCA;

b) – entro il 15 marzo di ogni anno, le strutture di categoria cui è demandata la canalizzazione producono la rendicontazione delle risorse confluite sui conti correnti bancari di transito al centro regolatore Cgil Puglia, rispondendo di eventuali inadempienze;

c) – approvazione da parte del Comitato direttivo di ogni struttura del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e del bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

d) – tenuta a disposizione da parte di ogni struttura della contabilità per il Collegio dei sindaci revisori, per l'organismo dirigente della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;

e) – previsione ad ogni sostituzione di Segretari generali di un formale passaggio di consegne;

f) – avvalersi per la tenuta della contabilità e della cassa di personale possibilmente diverso dai membri delle segreterie delle strutture. In ogni caso è da escludere che le stesse funzioni possano essere svolte dal Segretario Generale o Coordinatore della Struttura.

g) – inserimento dell'attività amministrativa dei comitati degli iscritti, dei comitati interaziendali e di altri organismi individuati dal comitato direttivo della Cgil Puglia in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori;

h) – pubblicizzazione annuale dei bilanci consuntivi e preventivi mediante mezzi di comunicazione idonei, fra gli iscritti/iscritte alle rispettive strutture.

Per tutto quanto non previsto, valgono le norme di cui al Regolamento Amministrativo varato dal Comitato direttivo della Cgil nazionale.

Art. 23 – Autonomia giuridica e amministrativa

Le Camere del lavoro territoriali e metropolitana, la Cgil regionale e le Federazioni o Sindacati di categoria ai vari livelli, gli Enti e Istituti confederali, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non

rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderenti, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli statuti in virtù di norme di legge.

Tutte le strutture operano per raggiungere il massimo di condivisione ed integrazione sul versante tecnico, informatico, editoriale, gestionale e della comunicazione per migliorare l'attività e favorire una ottimale gestione delle risorse.

A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la Cgil e le sue strutture possono rivalersi nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

TITOLO V
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

Art. 24 - Sanzioni disciplinari

E' passibile di sanzioni disciplinari il/la iscritto/a il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/e iscritti/e o risulti lesivo per la Cgil o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a - biasimo scritto;
- b - sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritto/a;
- c - in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello o componente del Comitato direttivo, sospensione dalla/e carica/he sindacale ricoperta/e da tre a dodici mesi;
- d - espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per comportamenti incompatibili con i principi fondamentali dello Statuto; in contrasto con le regole in esso precisate; contrari alle corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; in contrasto con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari.

La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dall'/gli incarichi sindacale/i di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;

- 1 - molestie e ricatti sessuali;
- 2 – condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
- 3 - atti affaristici o di collusione con la controparte.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati d'opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria della Cgil Puglia può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto/a, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo relativo dovrà, entro trenta giorni, pena

l'inefficacia del provvedimento, ratificare tale decisione. Sono fatte salve la continuità delle prestazioni retributive e previdenziali secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

E' facoltà dell'iscritto oggetto di tale provvedimento richiedere l'attivazione del comitato di garanzia competente che deciderà in unico grado. Il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso, qualora non venga confermato.

Nel corso del provvedimento disciplinare, il Comitato di garanzia, in relazione alla natura dei fatti evidenziati ed alla carica esecutiva ricoperta dall'iscritto/a sottopost/a al procedimento stesso, può chiedere allo/a stesso/a che si sospenda cautelativamente dall'incarico ricoperto per la durata della stessa procedura.

Nei casi più gravi, sanzionati come al punto d), a tutela dell'organizzazione la sanzione è immediatamente esecutiva, fatta salva la procedura di garanzia da parte del sanzionato.

I materiali raccolti in sede di procedimento disciplinare sono utilizzabili anche ai fini di eventuali provvedimenti che le strutture possono assumere nella loro funzione di "datori di lavoro".

Le strutture che vengono a conoscenza di fatti penalmente illeciti sono tenute a darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, fermo rimanendo l'avvio del procedimento disciplinare.

I procedimenti disciplinari non sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.

Il patteggiamento nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria non esclude responsabilità anche patrimoniali nei confronti dell'organizzazione.

Art. 25 - Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia costituisce la struttura di giurisdizione disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi degli/le iscritti/e alla Cgil Puglia.

Ogni iscritto/a ha diritto a due livelli di giudizio.

Il Comitato di Garanzia Interregionale per il sud svolge funzione di prima istanza ed è eletto dal Congresso nazionale della Cgil. Il Comitato di Garanzia nazionale svolge funzione di seconda e ultima istanza.

L'attività e le decisioni dei Comitati di Garanzia di prima e seconda istanza sono regolate dallo Statuto nazionale della Cgil e dal regolamento nazionale approvato dal Comitato direttivo nazionale della CGIL.

Norma transitoria

Il Comitato di Garanzia della Cgil Puglia eletto dal Congresso regionale continua ad esercitare le sue prerogative fino al 31 dicembre 2011, ferma restando la facoltà per gli iscritti di rivolgersi, fino alla suddetta data, direttamente al Comitato di Garanzia Interregionale per il sud, come sede di prima istanza.

Art. 26 - Collegio regionale di Verifica

Il Collegio di Verifica, su richiesta di uno o più iscritti/e o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari ed alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della Cgil Puglia, con possibilità di esprimere parere vincolanti e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti o che risulti lesivo per l'organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al comitato di garanzia di riferimento, per quanto di competenza.

Il Collegio di Verifica ha giurisdizione sull'attività delle strutture confederali di livello inferiore, compresi i Comitati degli iscritti.

Le modalità di funzionamento e le procedure del Collegio di Verifica sono determinate dall'apposito regolamento approvato dal Direttivo Nazionale CGIL.

Contro le decisioni del Collegio di Verifica della Cgil Puglia è possibile il ricorso in seconda e ultima istanza al Collegio Statutario della CGIL Nazionale.

Le decisioni del Collegio di Verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Art. 27 - Divieto di fumare

E' fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello confederale e di categoria e negli edifici sindacali.

Art. 28 - Norma finale

Le norme del Titolo III del presente Statuto rappresentano punto di riferimento per gli assetti organizzativi delle altre strutture confederali e di categoria della CGIL di Puglia.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme contenute nello statuto della CGIL approvato dal XVI Congresso Nazionale.

Indice

TITOLO I

Principi costitutivi

<i>Art. 1 - Definizione</i>	2
<i>Art. 2 - Principi fondamentali</i>	2
<i>Art. 3 - Iscrizione alla Cgil Puglia</i>	5
<i>Art. 4 - Diritti delle iscritti e degli iscritti</i>	6
<i>Art. 5 - Doveri delle iscritti e delle iscritte</i>	7
<i>Art. 6 - Democrazia sindacale</i>	7
<i>Art. 7 - Incompatibilità</i>	10

TITOLO II

Delle strutture e delle forme organizzative

<i>Art. 8 - Struttura organizzativa</i>	13
<i>Art. 9 - Cgil Puglia</i>	15
<i>Art. 10 - Camera del Lavoro Territoriale e Metropolitana</i>	16
<i>Art. 11 - Le strutture di servizio</i>	17
<i>Art. 12 - Sindacato pensionati</i>	18

TITOLO III

Organi della Confederazione

<i>Art. 13 - Organi della CGIL Puglia</i>	20
<i>Art. 14 - Congresso confederale</i>	20
<i>Art. 15 - Comitato Direttivo della Cgil Puglia</i>	21
<i>Art. 16 - Segreteria</i>	24
<i>Art. 17 - Assemblea Regionale dei Quadri e dei Delegati</i>	25
<i>Art. 18 - Collegio dei Sindaci</i>	25
<i>Art. 19 - Ispettori</i>	26
<i>Art. 20 - Collegio Regionale di verifica</i>	27

TITOLO IV

Della amministrazione

<i>Art. 21 - Contributi sindacali e solidarietà</i>	29
<i>Art. 22 - Attività amministrativa</i>	30
<i>Art. 23 - Autonomia giuridica e amministrativa</i>	31

TITOLO V

Della giurisdizione interna

<i>Art. 24 - Sanzioni disciplinari</i>	33
<i>Art. 25 - Comitati di garanzia</i>	34
<i>Art. 26 - Collegio regionale di verifica</i>	35
<i>Art. 27 - Divieto di fumare</i>	36
<i>Art. 28 - Norma finale</i>	36